



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero della Salute

DGPRES

0038726-P-27/11/2020



416263107

Presidente AIFM

aifm@pec.it

OGGETTO: INTERPELLO del 12 ottobre 2020 SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 16, DEL D. LGS. N. 101/2020 PROPOSTO DA AIFM – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

In riferimento all'interpello in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 recita:

16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3.

Il soprarichiamato art. 7 comma 5, del soppresso d.lgs. 187/2000, recitava altresì:

5. Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attività è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998.

È in primo luogo evidente che l'art. 159 comma 16, riferendosi ai laureati privi di specializzazione, sia da riferirsi in particolare all'ultimo periodo dell'art.7 comma 5 del d.lgs. 187/2000. Il legislatore delegato ha, infatti, ritenuto di dover salvaguardare la possibilità per i *“laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (id est decreto legislativo n. 187 del 2000), abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998”* di poter continuare a svolgere le attività indicate.

A nulla pertanto rilevano ai fini dell'interpretazione dell'art.159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 né il DM 30 gennaio 1998, né tantomeno il DM 21 febbraio 1997 *“Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista”*. Quest'ultimo DM, in particolare, costituiva attuazione dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 230/1995 come vigente all'epoca, poi soppresso dall'art.15 comma 1 del d.lgs. 187/2000, insieme a tutti gli articoli sulle esposizioni mediche (dal 109 al 114) del d.lgs. 230/1995.

In merito è da evidenziarsi che, attraverso il d.lgs. 187/2000, si è provveduto all'epoca a un riordino globale della normativa di settore sulle esposizioni mediche incluso l'oggetto del DM 21 febbraio 1997, introducendo peraltro alcune norme specifiche chiaramente non compatibili con lo stesso DM, che di fatto e di diritto era già da ritenersi superato dalla fonte superiore del d.lgs. 187/2000 medesimo (ora soppresso e sostituito dal d.lgs. 101/2020).

Ciò premesso, si ritiene che l'art.159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 richiedendo all'ultimo periodo un *periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3*, sottintende che le attività che possono essere svolte, in particolare da parte dei laureati in fisica privi di specializzazione che abbiano esercitato l'attività di esperto in fisica medica ai sensi del citato art. 7 comma 5 del d.lgs. 187/2000, siano tutte quelle proprie dello specialista in fisica medica di cui all'art. 160 del d.lgs. 101/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Rezza

